



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 253 DEL 09-06-2021
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 98 del 09-06-2021

OGGETTO	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) IN MERITO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO RIGUARDANTE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "PARCO GIOCHI" UBICATO NELLA VIA FRANCESCO CRISPI DEL COMUNE DI VILLALBA, IN RIFERIMENTO AL COMMA 311 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019, CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI;
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

Premesso:

Che con Decreto Legge 17 luglio 2020, pubblicato sulla g.u n. 244 del 2 ottobre 2020, prevede assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna E Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali 14 gennaio 2020, pubblicato sulla G.U n. 13 del 17 gennaio 2020, prevede all'art. 1, comma 311, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 75 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per interventi da effettuarsi in infrastrutture sociali.

Che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020, sono state individuate le modalità di assegnazione del contributo del contributo per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

Che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.

Che in applicazione dei commi 311 e 312 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (l.27 dicembre 2019, n. 160), è assegnato un contributo a ciascun Comune sito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come determinato per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

La determinazione del contributo è stata effettuata in base ai seguenti criteri di riparto:

- a) in considerazione del criterio generale di cui al comma 312, in base al quale il riparto in questione deve assicurare "un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti", è stata considerata l'incidenza dell'importo da assegnare in relazione alla dimensione demografica degli enti;
- b) la dimensione demografica è stata articolata in dieci fasce di cui le prime quattro relative ai "piccoli Comuni", come individuati dalla legislazione vigente negli enti con popolazione fino a 5mila abitanti. Di seguito sono indicate tutte le fasce demografiche considerate:
1 - fino a 500 abitanti; 2-da 501 a 1.000 abitanti; 3-da 1.001 a 3.000 ab.; 4-da 3.001 a 5.000 ab.; 5-da 5.001 a 10.000 ab.; 6-da 10.001 a 20.000 ab.; 7-da 20.001 a 60.000 ab.; 8-da 60.001 a 100.000 ab.; 9-da 100.001 a 250.000 ab.; 10- oltre 250mila abitanti;
- c) il rispetto del requisito di maggiore incidenza del contributo a favore degli enti di minore dimensione demografica è stato assicurato attraverso una combinazione tra la scalatura del contributo pro capite in

modo strettamente decrescente al crescere della fascia demografica di appartenenza di ciascun ente e un contributo in somma fissa per ente e per fascia demografica;

d) inoltre:

- al fine di assicurare un contributo di una certa consistenza ai comuni con popolazione inferiore è stato imposto un vincolo in base al quale l'importo minimo annuo da assegnare a ciascun comune con meno di 500 abitanti risulta essere pari a 8mila euro;

- al fine di evitare salti nell'attribuzione di risorse tra comuni prossimi alla soglia tra una classe e l'altra (attribuzione di risorse significativamente inferiori a comuni con piccolo differenziale di popolazione aggiuntiva), per ciascuna classe di popolazione, il contributo minimo annuo da assegnare a ciascun ente è stato posto pari al contributo massimo riscontrato per la fascia di popolazione immediatamente precedente, cui viene aggiunto un contributo pro-capite per ogni abitante incrementale rispetto alla fascia di appartenenza.

Che i contributi di cui all'art. 1 sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente e, per tali finalità, è stata assegnata, al Comune di Villalba, la somma di €. 19.730,00.

Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:

a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020;

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19.

Che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Che il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud – LB 2020».

Che, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, su richiesta dei singoli Comuni beneficiari, in coerenza con i dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui all'art. 4, dispone l'erogazione delle risorse, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti della quota annuale del contributo, con le seguenti modalità:

a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori;

b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di cui all'art. 4;

c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Che, in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento beneficiario del contributo risulti integralmente finanziato da altri soggetti.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Che i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche.

Che, nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione; successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b).

Che il contributo spettante al Comune di Villalba, secondo quanto previsto nell'Allegato è pari ad € 19.730,00.

Che l'art 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);

Che per le finalità di cui sopra, occorre individuare, tra le figure presenti all'interno dell'area P.O.III Area Tecnica e Gestione del Territorio, il tecnico a cui affidare le competenze di responsabile unico del procedimento RUP e lo stesso, può essere individuato tra il personale tecnico in servizio presso l'U.T.C e precisamente:

- Responsabile unico del procedimento (RUP), Arch. Claudio Abbafati, Istruttore Direttivo Tecnico di questo Comune, per il quale sussistono i requisiti professionali previsti sia dalle linee guida n. 3 dell'ANAC e sia dalla normativa di legge prevista dal D.Lgs 50/2016 e relativo correttivo n.56/2017;

Accertato che lo stesso, ha verificato l'assenza di conflitto di interesse, ex art. 6 bis legge 241/90 come introdotto con la Legge 190/2012;

Che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) (aggiornato alla luce della Delibera Anac n.1064 del 13 novembre 2019), approvato con deliberazione della Giunta

comunale n. 37 del 26 Marzo 2021, per il RUP, non sussistono conflitti d'interesse anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 23 del 17.11.2020 con la quale sono stati confermati i responsabili delle aree;

Visto il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di approvazione del nuovo Codice dei contratti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la L.R. 12 luglio 2011 n.12, come integrata e modificata dall'art. 24 della Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, modificato dalla L.R. n. 12/2011, che in particolare impone l'obbligo di provvedere alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento;

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";
- la Legge 241/90;
- la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
- il D.lgs.50/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, per quanto transitoriamente in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la L.R. n. 8/2016 di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n.13/12;
- le linee guida nn. 1, 3 e 4 anno 2016 dell'ANAC;
- il D. Lgs. N. 118/2011;
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

- **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **di evocarsi**, in qualità di Responsabile dell'Area III, Responsabile Unico del Procedimento del progetto riguardante interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del "Parco Giochi" ubicato nella Via Francesco Crispi del Comune di Villalba, in riferimento al comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, contributi da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;
- **di individuare** quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto riguardante interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del "Parco Giochi" ubicato nella Via Francesco Crispi del Comune di Villalba, in riferimento al comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, contributi da destinare a investimenti in infrastrutture sociali, l'arch. Claudio Abbafati, Istruttore Direttivo Tecnico di questo Comune, per il quale sussistono i requisiti professionali previsti dalle linee guida num. 3, di attuazione del D.lgs. 50/2016 e relativo correttivo n.56/2017, di cui al paragrafo II - cap. 4.2 sia per qualità professionali, sia perché dipendente di questa amministrazione comunale;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del procedimento designato;

Villalba, 09-06-2021

Il Responsabile dell'AREA III
F.to ARCH. CLAUDIO ABBAFATI